

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE**

**Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie sanitarie**

**Classe di laurea magistrale n. LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche**

Dipartimento di riferimento Scienze mediche Sperimentali e Cliniche

**DM 270/2004, art. 12**

**R.D.A. art. 6**

**SOMMARIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Art. 1**  |
| **Art. 2**  |
| **Art. 3**  |
| **Art. 4**  |
| **Art. 5**  |
| **Art. 6**  |
| **Art. 7**  |
| **Art. 8**  |
| **Art. 9**  |
| **Art. 10**  |
| **Art. 11**  |
| **Art. 12**  |
| **Art. 13**  |
| **Art. 14**  |
| **Art. 15**  |
| **Art. 16**  |
| **Art. 17**  |
| **Art. 18**  |
| **Art. 19**  |
| **Art. 20**  |
| **Art. 21**  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| Finalità  |
| Disciplina e organizzazione del corso |
| Organi del Corso di Studi |
| Piano degli studi annuale |
| Accesso al Corso di laurea magistrale |
| Attività di tirocinio |
| Attività formative relative alla preparazione della prova finale |
| Propedeuticità |
| Attività formative a scelta dello studente |
| Tipologia delle forme didattiche |
| Prove di profitto |
| Obblighi di frequenza |
| Il Presidente della Commissione dell’esame di profitto  |
| Riconoscimento di crediti formativi (CFU)  |
| Obsolescenza CFU  |
| Obblighi della struttura didattica e degli studenti |
| Studenti part-time e studenti lavoratori |
| Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi |
| Mobilità internazionale degli studenti |
| Sede amministrativa del corso  |
| Entrata in vigore del presente Regolamento |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| pg. 3  |
| pg. 3  |
| pg. 3  |
| pg. 4  |
| pg. 4  |
| pg. 5  |
| pg. 5  |
| pg. 6  |
| pg. 6  |
| pg. 6  |
| pg. 6  |
| pg. 7  |
| pg. 7  |
| pg. 7  |
| pg. 7  |
| pg. 7  |
| pg. 8  |
| pg. 8  |
| pg. 9  |
| pg. 9  |
| pg. 9  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

**Art. 1**

**Finalità**

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie sanitarie definisce l’articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell’art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

# **Art. 2**

**Disciplina e organizzazione del corso**

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:

a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);

b) l’ordinamento didattico del corso, di cui all’allegato ”A” al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca.

**Art. 3**

**Organi del Corso di Studi**

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:

1. il Consiglio di Corso di Studi;
2. il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
3. la Commissione di Assicurazione della Qualità.

2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:

1. il Comitato di indirizzamento.
2. le eventuali Commissioni.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.

4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all’assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall’art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.

5. La Commissione per l’assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.

6. Il Consiglio di corso di studio istituisce un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.

7. Il Consiglio nomina al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti.

La Commissione didattica è costituita dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e da una rappresentanza dei docenti e degli studenti. La Commissione valuta le istanze concernenti la carriera degli studenti ed ha funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso.

**Art. 4**

**Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi come stabilito dell’art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di corso di laurea magistrale, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell’ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo di ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.

**Art. 5**

**Accesso al Corso di laurea magistrale**

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.

2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie occorre possedere uno dei seguenti requisiti curriculari.

Laurea conseguito nella classe delle lauree in Biotecnologie (classe 1 ex DM 509/99, classe 2 ex DM 270/2004) oppure nella classe delle lauree in Scienze Biologiche (classe 12 ex DM 509/99, classe 13 ex DM 270/2004).

Sono altresì ammessi gli studenti in possesso di altro titolo di laurea, conseguito in Italia ed all'estero, che, all'atto dell'immatricolazione abbiano almeno 80 CFU acquisiti nei seguenti settori scientifici-disciplinari:

a. Ambito delle Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche (FIS/01-FIS/08, INF/01, MAT/01-MAT/09, MED/01, SECS-S/01, SECS-S/02 o affini): CFU 10;

b. Ambito delle Discipline biologiche (BIO/01, BIO/10, BIO/11, BIO/13, BIO/17, BIO/18, BIO/19 o affini): CFU 10;

c. Ambito delle Discipline biotecnologiche comuni (BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/14, BIO/18, CHIM/06, MED/04, MED/42 o affini) CFU 24

d. Ambito delle Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica (IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/14, M-FIL/02, M-FIL/03, MED/02, SECS-P/06, SECS-P/07 o affini): CFU 4;

e. Ambito delle Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: CFU 32, fra:

1) Discipline Mediche e terapeutiche (BIO/12, MED/03, MED/04, MED/05, MED/07, MED/08, MED/09, MED/13, MED/15, MED/42, VET/06 o affini)

2) Discipline Veterinarie (VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/10 o affini).

3. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari vengono individuate da docenti indicati dalla commissione didattica entro il primo semestre del primo anno di corso.

5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nel presente Regolamento didattico.

6. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all’ateneo. Qualora lo studente non possegga il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di corso di laure magistrale specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi, è preclusa l’ammissione alle attività formative didattiche.

7. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti da altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.

**Art. 6**

**Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l’acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono esser previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

**Art. 7**

**Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. Ai sensi del regolamento didattico di Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua dissertazione. La tesi di laurea, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore ed eventualmente di un tutore riguarderà i risultati di una ricerca a carattere sperimentale inerente le tematiche che caratterizzano il Corso di Laurea, da effettuarsi presso una delle strutture di riferimento del Corso (od altra struttura, pubblica o privata, autorizzata ai sensi della vigente normativa, purché con la supervisione e sotto la responsabilità di un docente del Corso di Laurea).

3. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.

4. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell’allegato B1 del presente Regolamento.

5. Il voto di ammissione all’esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli insegnamenti.

6. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.

7. Nella valutazione della prova finale è concesso fino ad un massimo di 12 punti. In particolare viene assegnato un punto aggiuntivo per lo studente che abbia partecipato alle esperienze ERASMUS con impegno e profitto. Per quanto riguarda il punteggio assegnabile dalla Commissione, il Relatore può concedere un massimo di 3 punti, il controrelatore un massimo di 3 punti e infine la Commissione di laurea nella sua totalità un massimo di 4 punti. Le lodi ottenute dagli studenti negli insegnamenti sono valorizzate nella misura di 0,3 punti per ciascuna lode. Gli studenti che si laureano fuori corso vengono penalizzati di un punto per ogni anno fuori corso.

8. Il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo, pubblicato all’inizio dell’anno accademico, deve prevedere almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell’anno accademico, almeno uno dei quali collocato nell’anno solare successivo entro la data del 30 aprile.

**Art. 8**

**Propedeuticità**

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di ateneo.

2. L’elenco delle propedeuticità è riportato nell’allegato B2 “quadro degli obiettivi e delle propedeuticità” del presente Regolamento.

**Art. 9**

**Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Sanitarie sono definite dal Consiglio di Corso prevedono le seguenti metodologie didattiche:

(a) convenzionale (didattica frontale);

(b) teledidattica (per le attività mutuate);

(c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);

(d) seminariale (mono-multidisciplinari).

2. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:

- 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;

- 25 ore di laboratorio per il tirocinio.

**Art. 10**

**Attività formative a scelta dello studente**

1. Le Attività formative a scelta dello studente dispongono di 8 crediti, dei quali 4 devono essere obbligatoriamente maturati in attività di laboratorio. Per conseguire un credito (1 CFU) sarà necessario frequentare un laboratorio per 25 ore. Nel caso di partecipazione ad attività seminariali o a convegni di studio per ogni ora si conseguiranno 0,2 CFU.

2. Le attività seminariali saranno riconosciute solo se saranno state approvate dal Coordinatore del corso ed in presenza di un attestato di partecipazione, nel quale ne sia chiaramente specificata la durata.

**Art. 11**

**Prove di profitto**

1. La verifica dell’apprendimento degli studenti è effettuata mediante prove d’esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento didattico di ateneo e dalle deliberazioni dell’organo collegiale della competente struttura didattica.

2. Di norma l’esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. L’esame di profitto può essere preceduto da prove “in itinere” dei singoli moduli in cui è suddiviso l’insegnamento definite dal Presidente della commissione d’esame. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza della Commissione approvata dal Consiglio di Corso di laurea magistrale.

4. Il calendario delle prove d’esame, pubblicato all’inizio dell’anno accademico, indica le modalità e le date e gli spazi per lo svolgimento delle prove conclusive delle prove degli esami di profitto, prevedendo per ogni insegnamento almeno sei appelli distribuiti in tre periodi di esami (almeno 1 per ciascun periodo) e adeguatamente distanziati uno dall’altro all’interno di ciascun periodo. Nel caso di oggettiva incompatibilità fra la programmazione del numero minimo di 6 appelli annuali il calendario annuale delle lezioni programmato dal corso di laura magistrale e nel rispetto delle altre condizioni sopra enunciate, il numero minimo degli appelli può essere ridotto a 5 con delibera del Consiglio del corso di laurea magistrale.

**Art. 12**

**Obblighi di frequenza**

1. La frequenza all’attività didattica programmata è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l’acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di ciascuna attività didattica.

Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di corso di laurea magistrale su istanza dello studente interessato.

2. La frequenza è verificata dal Presidente dell’insegnamento di concerto con i docenti responsabili di moduli, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di corso di laurea magistrale.

**Art. 13**

**Il Presidente della Commissione dell’esame di profitto**

1. La Commissione d’esame è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore del corso di studio. Qualora nello stesso corso siano affidati compiti didattici a più di un docente è prevista la nomina di un Presidente della Commissione dell’esame di profitto.

2. Il Presidente della Commissione dell’esame di profitto assolve le seguenti funzioni:

a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, complete di contenuti e indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell’Insegnamento;

b) coordina il contributo offerto dall’insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del corso di laurea magistrale al fine di sviluppare e promuovere l’integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;

c) guida e facilita l’apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;

d) valuta l’ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;

e) presiede le prove di profitto dell’insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti;

f) assicura, nei confronti del Consiglio di corso di laurea magistrale, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;

g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.

**Art. 14**

**Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.

2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:

 a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;

 b) analisi del programma svolto

3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 37 del Regolamento Didattico d’Ateneo.

4. L’istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di settore scientifico disciplinare omogeneo o affine che propone la propria valutazione al Consiglio di corso di laurea magistrale che assume specifica deliberazione.

5. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

**Art. 15**

**Obsolescenza CFU**

1. Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all’art 18, comma 1 e 2, è facoltà di ciascun docente valutare l’obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti.

**Art. 16**

**Obblighi della struttura didattica e degli studenti**

1. Il corso di laurea magistrale è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione cui gli studenti aspirano.

Nella comunità del corso di laurea magistrale gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il corso di laurea magistrale assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della

società in cui il corso di laurea magistrale è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:

- adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l’impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;

- adottare in aula e nei laboratori comportamenti che non ostacolino o disturbino l’apprendimento proprio e altrui;

- evitare fotocopiature non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l’uso improprio per finalità diverse dall’apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del corso di laurea magistrale o dai docenti;

- rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili dei soggetti cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;

- adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;

- rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività formative professionalizzanti ed i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i soggetti per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti;

- non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o

materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CLM-68, acquisiti direttamente o indirettamente;

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di ateneo.

**Art. 17**

**Studenti part-time e studenti lavoratori**

L’iscrizione in qualità di studente part-time non è automaticamente consentita, vista l’esistenza degli obblighi di frequenza. Gli studenti che accedono al corso di laurea magistrale con lo status di lavoratori o comunque interessati dovranno inoltrare istanza di frequenza diluita delle attività didattiche teoriche e di tirocinio assumendo lo status di studente a tempo parziale. Tale istanza sarà valutata nelle sue compatibilità con gli obiettivi del corso di laurea magistrale e tenendo conto dell’effettiva disponibilità di docenti, strutture e attrezzature didattiche, scientifiche idonee e dovrà realizzarsi nei modi che comunque salvaguardino le propedeuticità degli insegnamenti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento. In ogni caso non possono chiedere l’iscrizione come studente part-time coloro i quali, già laureati, si iscrivono a corsi di laurea di pari livello e gli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti.

**Art. 18**

**Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi**

1. Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie possono richiedere l’inserimento ed il riconoscimento nel proprio piano di studio quali corsi liberi di insegnamenti tenuti e superati presso atenei stranieri nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale.

2. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale, non è ammessa la frequenza ai corsi di insegnamento, attività di tirocinio e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al corso.

4. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di corso di laurea magistrale può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto.

**Art. 19**

**Mobilità internazionale degli studenti**

1. Il Corso di laurea favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (es. Erasmus, accordi bilaterali) in base agli accordi di scambio siglati tra le Università coinvolte.

2. Agli studenti che avranno fruito nel corso di studio di un periodo all’estero da 1 a 3 mesi (anche non continuativi) verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione del voto di laurea.

**Art. 20**

**Sede amministrativa del corso e disposizione finale**

Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie ha sede amministrativa e didattica a Udine. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

**Art. 21**

**Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall’art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l’allegato “A” (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall’art. 24 del medesimo Regolamento didattico.